

COMUNE DI SAN SPERATE

LOTTO N. 2

**CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
INCENDIO**

SOMMARIO	pag.	1
Definizioni	pag.	2
Descrizione dell'attività e dei beni assicurati	pag.	4
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	5
Art. 1 - Altre Assicurazioni		
Art. 2 - Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio		
Art. 3 - Durata dell'Assicurazione		
Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente		
Art. 5 - Variazioni di rischio		
Art. 6 - Validità esclusiva delle condizioni dattiloscritte		
Art. 7 - Coassicurazione e delega (opzionale)		
Art. 8 - Oneri fiscali		
Art. 9 - Modifiche dell'Assicurazione		
Art.10 - Estensione Territoriale		
Art.11 - Interpretazione del contratto		
Art.12 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto		
Art.13 - Clausola Broker		
Art.14 - Rinvio alle norme di legge		
Art.15 - Consenso al trattamento dei dati personali		
Norme che regolano l'assicurazione Incendio	pag.	5
Art. 16 – Oggetto dell'assicurazione		
Art. 17 – Condizioni particolari		
Art. 18 – Rischi esclusi		
Art. 19 – Dichiarazione del Contraente/Assicurato		
Art. 20 – Variazioni del Rischio, Modifiche e Trasformazioni		
Art. 21 – Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti		
Art. 22 – Automatica Inclusione/esclusione di fabbricati e relativo contenuto		
Art. 23 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza		
Art. 24 – Assicurazioni per conto di chi spetta/cose di proprietà di terzi		
Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate		
Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro	pag.	11
Art. 26 – Obblighi in caso di sinistro		
Art. 27 - Gestione sinistri e recupero franchigie		
Art. 28 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio		
Art. 29 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro		
Art. 30 - Recesso in caso di sinistro		
Art. 31 - Gestione danni in franchigia		
Art. 32 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento		

Definizioni

Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

- **per Annualità assicurativa** il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- **per Assicurazione** il contratto di assicurazione;
- **per Broker** la Società Samar Insurance Brokers S.r.l., intermediario autorizzato ai sensi del d. lgs. 209/2005, quale mandataria incaricata dal Contraente/Assicurato della gestione e esecuzione della presente polizza, riconosciuta in tale veste dalla Società;
- **per Contenuto:** tutto quanto non incluso nella definizione “fabbricato”, posto all’interno ma anche all’esterno dei fabbricati assicurati, nelle aree adiacenti e non, come arredi di aree attrezzate aperte al pubblico, quali spiagge, stabilimenti balneari, piscine, giardini, parchi, ecc.; attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, attrezzature per giardinieri e addetti ai servizi cimiteriali, registri, cancelleria e quant’altro di simile pertinente all’attività, nulla escluso, comprese, se assicurato è il locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al PRA. Sono inoltre compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, se non diversamente convenuto, nonché: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; beni e cose di terzi in genere, nonché di proprietà dei dipendenti e visitatori inclusi indumenti ed effetti personali, combustibili, infiammabili, merci speciali, esplodenti, imballaggi.
- **per Contraente** l’Ente e cioè il Comune di San Sperate
- **per Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature, rivestimenti
- **per Cose** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **per Danno** l’entità economica del sinistro;
- **per Danno materiale** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- **per Dipendenti** le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dal contraente/assicurato a norma di legge, ovvero personale sia in ruolo che a tempo determinato;
- **per Esploidenti:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
 - a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.
- **per Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **per Fabbricato:** l'intera costruzione edile di proprietà dell'Assicurato o di terzi, in uso allo stesso, o detenuta a qualsiasi altro titolo, anche se costruita in tutto o in parte in materiali combustibili, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, migliorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche aventi valore artistico.

Per costruzione edile si intendono anche strutture sportive, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati, impianti di potabilizzazione, impianti di sollevamento liquami, pozzi, dighe, condotte non interrate per rete idrica, serbatoi per accumulo acque piovane, tettoie e baraccamenti, comunque costruiti ed eventuali cunicoli e gallerie di comunicazione sotterranea tra i vari corpi.

A titolo puramente indicativo si precisa che la destinazione dei fabbricati è prevalentemente quella di uffici, abitazioni, magazzini, depositi, scuole, stadi, centri per la pratica sportiva, teatri, cinematografi e quant'altro di fatto collegato con l'attività del Contraente.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

- **per Franchigia:** la parte di danno che il Contraente/ Assicurato tiene a suo carico;

- **per Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **per Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **per Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

- **per Merci Speciali:** -celluloide (grezza ed oggetti di);

-espansite;

-schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;

-materie plastiche espanse o alveolari;

-imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

- **per Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.

- **per Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

- **per Risarcimento/Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

- **per Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

- **per Scoperto:** la parte percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico;

- **per Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

- **per Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

- **per Società:** l'impresa assicuratrice.

- **per Solaio:** è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature

- **per Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI BENI ASSICURATI

Premesso che il Contraente/Assicurato è un'Amministrazione Comunale si assicurano beni mobili ed immobili, utilizzati in relazione all'attività svolta, in quanto

- di proprietà o comproprietà del Contraente/Assicurato, anche se in uso o possesso di terzi
- di proprietà di terzi, sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo detenuti dal Contraente/Assicurato
- ovunque ubicati: per la loro identificazione si dovrà fare riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato.

Il complesso degli immobili, variamente elevati, è costruito in prevalenza con materiali incombustibili, salvo quanto diversamente indicato. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di porzioni costruite e coperte in tutto od in parte in materiali combustibili, come l'eventuale esistenza di coibentazioni, anche combustibili.

Per quanto attiene i processi dell'attività, la forza motrice, l'uso eventuale di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell'attività del Contraente/Assicurato (comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ed eccettuata) in relazione a quanto la tecnica inerente insegna e consiglia di usare e che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare.

Le parti si danno reciprocamente atto che

- l'area su cui sorgono i fabbricati può essere anche di proprietà di terzi
- i fabbricati assicurati possono essere vuoti o inoccupati e/o non in buone condizioni di manutenzione

PROSPETTO PARTITE/SOMME ASSICURATE

1 Fabbricati di proprietà e non , a valore a nuovo M.I.U.R. € 2.750.000,00	€ 11.310.000,00
2 Contenuto all'interno di proprietà e non , a valore a nuovo Con massimo risarcimento per singola ubicazione di € 800.000,00	€ 3.500.000,00
3 Contenuto all'esterno dei fabbricati di proprietà e non , a valore a nuovo	€ 100.000,00
4 Indennità aggiuntiva , pari al 20% della partita 1	€ 2.262.000,00
5 Indennità aggiuntiva , pari al 20% della partita 2 e 3	€ 720.000,00
6 Ricorso terzi e locatari a primo rischio assoluto	€ 1.000.000,00
7 Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto	€ 300.000,00

TOTALE SOMME ASSICURATE

€

**Premio annuo finito
di cui imposte**

€
€

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Altre Assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Tuttavia si conviene che se un sinistro fosse coperto dalla presente polizza, ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno entro i massimali di polizza, mentre per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia da questa polizza che dalle altre, la Società risponde soltanto in eccesso ai massimali delle suddette polizze.

Gli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti da quelli delle altre assicurazioni, se superiori valgono solo per la differenza. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910, terzo comma.

Art.2 - Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo a tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o a quella della Società di brokeraggio.

Si considera come data dell'avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telefax.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto ha durata di anni tre a decorrere dalle ore 24.00 del 16/02/2016 alle ore 24.00 del 16/02/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Al Contraente/Assicurato viene concessa peraltro la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Precedentemente alla scadenza, il Contraente/Assicurato può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, sino al completo espletamento delle procedure di gara; sarà facoltà della Società concedere la prosecuzione del rapporto di assicurazione a condizioni contrattuali ed economiche da concordarsi, o a prorogarlo per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

In entrambi i casi il premio anticipato dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti dall'art. 2 che precede.

Art. 4- Dichiarazioni inesatte del Contraente/Assicurato: la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non

comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della clausola sono equiparati al Contraente/Assicurato i suoi Amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui esso deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Art. 5 - Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Validità esclusiva delle condizioni dattiloscritte

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara, integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara. Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 7 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora risulti dalla polizza (o appendice) che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 9 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.10- Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 11- Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art.12 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l'esecuzione della presente polizza, alla Samar Insurance Brokers S.r.l. in qualità di Broker ai sensi del D Lgs. 209/2005 art. 109.

La Società riconosce pertanto che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Samar Insurance Brokers. In particolare ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato e, quindi, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi, ogni pagamento effettuato al Broker dal Contraente/Assicurato costituisce quietanza per quest'ultimo.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La Società riconoscerà al Broker incaricato una retrocessione provvigionale pari al 12% dei premi imponibili di cui al presente contratto, fino a che permarrà l'incarico di brokeraggio.

Art.14- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15- Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.16-Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da:

- Incendio;
- Fulmine ed elettricità atmosferica
- Esplosione,scoppio, implosione non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere
- Scoppi e esplosioni esterni, non dipendenti dall'attività, anche se causati da ordigni esplosivi
- Furto di fissi e infissi di proprietà e di uso comune, compresi i guasti arrecati dai ladri.

Art.17-Condizioni particolari:

17.1-Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità,anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

17.2-Spese di demolizione e sgombero: la Società risponde, sino alla concorrenza delle somme indicate nella relativa partita delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare,trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

L'indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

17.3-Ricorso Terzi, Locatari, Inquilini, Rischio Locativo: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La Società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588,1589 e 1611 del Codice Civile, risponde altresì dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato alla Part. 5. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

17.4-Onda sonora: danni cagionati ai beni assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

17.5-Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici ed atmosferici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto senza l'applicazione di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione Parziale" e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.6-Autocombustione e autofermentazione: danni prodotti da autocombustione - autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) ai beni assicurati.

17.7-Implusione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

17.8-Danni consequenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, questa polizza coprirà anche i danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

-fumi, gas, vapori;

-mancata od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

-mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;

-colaggio e fuoriuscita di liquidi.

17.9-Ricostruzione archivi, documenti, registri : relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors e materiale meccanografico, si indennizzerà, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "limiti di indennizzo", oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento ; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

17.10-Rimborso onorari periti: indennizzo al Contraente/Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che il Contraente/Assicurato sia tenuto a produrre.

17.11-Ordinanze delle Autorità - Oneri di urbanizzazione/ricostruzione :sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", sono compresi anche :

1. le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra ;
2. le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

17.12-Fumo, gas e vapore: danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da

attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di: improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi nelle apparecchiature ad essi collegate e conseguenti ad eventi per i quali è prestata la garanzia della presente polizza che abbiano colpito anche enti diversi da quelli assicurati

17.13-Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

17.14-Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

17.15-Eventi atmosferici: danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a)dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b)dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c)dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.16-Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.17-Gelo: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

17.18-Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, di allacciamenti ad elettrodomestici, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

17.19-Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

17.20-Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

17.21-Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

17.22-Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

17.23-Eventi socio-politici: la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La Società si riserva il diritto di recedere dalla presente garanzia in ogni momento con un preavviso di 30 gg. da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

17.24-Sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.25- Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sui beni assicurati;
- c) a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.26-Terremoto: danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio – subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.27-Caduta massi: La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti alle cose assicurate da caduta massi.

17.28- Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica;
- c) ad infiltrazione di calore accidentale dovuto a qualsiasi causa, compreso caduta o crollo di isolanti e con totale esclusione dell'apertura di porte.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente/Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido possibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

17.29- Differenziale Storico Artistico: ad integrazione della somma assicurata per la Partita 1 – Fabbricati, la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti in polizza, per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico – artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 34 – valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico. Relativamente a tale garanzia l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione della regola proporzionale.

17.30-Beni non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "bene assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

17.31-Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di presidente, consiglieri, sindaci, amministratori e dipendenti dell'Assicurato, Società consociate, collegate, controllate, consulenti, fornitori, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

17.32-Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

17.33-Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.

17.34-Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, fino alla concorrenza :

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;

- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

17.35-Parcheggi: danni materiali e diretti ai veicoli ed alle cose sugli stessi trasportate, di proprietà di Terzi e dei dipendenti in parcheggi all'aperto su area recintata e gestiti dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

17.36-Danni agli impianti di misura: danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.

17.37-Colpa grave : l'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

17.38-Rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro stampato in fabbricati di proprietà o in uso entro i limiti previsti in polizza.

17.39-Ricovero automezzi: ai fini della garanzia prestata dalla presente polizza si precisa che nei vari locali della Contraente possono essere ricoverati automezzi di Terzi e/o dipendenti e/o di sua proprietà.

17.40-Indennità aggiuntiva a percentuale : in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, si assicura il 20% della somma assicurata alle partite 1 e 2: l'indennizzo verrà calcolato, partita per partita, applicando all'importo del danno materiale liquidabile la percentuale sopra assicurata.

Art.18–Rischi esclusi

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente/Assicurato;
- d) causati da eruzioni vulcaniche
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi".

Art.19–Dichiarazione del Contraente/Assicurato

19.1-Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

19.2-Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art.20–Variazioni del Rischio, Modifiche e Trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art.21-Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

Art.22-Automatica Inclusione/esclusione di fabbricati e relativo contenuto: si intendono automaticamente esclusi i fabbricati (e relativi contenuti) alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati (e relativi contenuti) acquistati.

Resta convenuto che, in caso di aumento, il capitale massimo assicurabile per singolo edificio o per più edifici tra loro distanti meno di m. 20, viene stabilito in € 5.200.000,00.=

L'inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, nel caso Vi siano state variazioni di rischio,

– l'Assicurato dovrà comunicare alla Società il valore totale degli Immobili e relativi Contenuti entro i 30 giorni successivi;

– la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell'Assicurato di cui al punto precedente, la quale costituirà il premio di rinnovo per la successiva annualità.

Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso :

Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di Terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.

Art.23- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.24-Assicurazioni per conto di chi spetta/cose di proprietà di terzi

La copertura assicurativa é stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente/Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente/Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.25-Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.26-Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art.27-Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso al Broker oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei casi previsti dalla legge, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

Il Contraente/Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.28-Recesso in caso di sinistro: Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare, a mezzo lettera raccomandata, il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo al Contraente/Assicurato di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Anche il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.29-Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.30-Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto (anche in relazione alla indennizzabilità e quantificazione del danno), le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art.31-Mandato dei Periti: i Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Art.32-Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art.33-Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

per **Fabbricato**, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;

per **Contenuto**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;

l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I° *Fabbricato* – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

II° *Macchinario, attrezzatura, arredamento* – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III° *Merci* – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

In caso di sinistro si determina:

a) l'ammontare del danno si determina:

1. per i **fabbricati**: applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I° e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

2. per **contenuto (macchinario, attrezzature, arredamento e merci)**: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

b) il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:

- superiore o uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma **a2)** senza tenere conto del supplemento di cui al comma **b)**.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.

Art.34-Assicurazione parziale – Tolleranza di scoperta: se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

Art.35-Pagamento dell'indennizzo/Chiusura Istruttoria: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ex art. 2742 cc.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Il Contraente/Assicurato è legittimato ad ottenere dalla società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, di restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

Art.36-Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Art.37-Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 38– Rinuncia al diritto di surroga

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga che le deriva dall'art. 1916 del Codice Civile.

39-Franchigie per sinistro, limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

GARANZIA	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITA'
Fumo	€ 250,00	
Urto veicoli	€ 250,00	
Fenomeno elettrico	€ 250,00	€ 50.000,00
Grandine	€ 1.000,00	€ 50.000,00
Gelo	€ 500,00	
		€ 100.000,00
Acqua Condotta	€ 250,00	
Dispersione di liquidi	€ 1.000,00	€ 100.000,00
Colaggio Sprinkler	€ 500,00	
Intasamento gronde pluviali	€ 500,00	€ 50.000,00
Spese ricerche e riparazione guasto e/o rottura garanzia acqua condotta	€ 250,00	€ 50.000,00
		€ 50.000,00
Parcheggi	€ 1.050,00	con il limite per singolo autoveicolo di € 15.000,00
Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	€ 25.000,00
Eventi sociopolitici	€ 500,00	80% della somma assicurata
Eventi atmosferici	€ 500,00	80% della somma assicurata
Sovraccarico neve	€ 2.500,00	50% della somma assicurata
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	€ 5.000,00	50% della somma assicurata
Terrorismo	€ 5.000,00	50% della somma assicurata
Terremoto	€ 5.000,00	50% della somma assicurata
Caduta massi	€ 250,00	€ 15.000,00
Ricostruzione archivi, documenti, ecc.		€ 50.000,00
Oneri di urbanizzazione/ordinanze delle autorità		€ 50.000,00
Rottura lastre		€ 50.000,00 con il limite per singola lastra di € 2.500,00
Differenziale storico-artistico		€ 500.000,00
Rimborso onorari e spese periti, ingegneri		€ 50.000,00
Beni e cose di terzi, di proprietà dei dipendenti, accompagnatori e visitatori	-	€ 150.000,00

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE